

La contribuzione ai fondi pensione

Foncer 14-15 novembre 2019

I diversi tipi di contribuzione



Contribuzione a carico del lavoratore

- Ordinaria (minima)
- Volontaria
- Reintegratoria

Contribuzione
a carico del
datore di
lavoro

- Ordinaria
- Contribuzione contrattuale

TFR

- Maturando (ordinaria)
- Pregresso

Regole fissate dalle fonti istitutive



- Percentuale TFR per ante 93 (dal 29.8.2017 anche per i post 93)
- Tempistica dei versamenti
- Contribuzione datoriale (ma possibile la contribuzione datoriale «libera»)
- Contribuzione contrattuale
- Base imponibile (retribuzione effettiva o base imponibile TFR?)
- Portabilità contribuzione datoriale

Ruolo del Fp



- Procedimentalizzazione della fase di finanziamento
- Ruolo di supplenza/integrazione alle fonti istitutive
- Alcuni aspetti
 - Versamento diretto
 - Tempi di investimento/disinvestimento
 - Versamento con F24

La contribuzione «ordinaria»



Contributo a carico del lavoratore

Contributo a carico del datore di lavoro

TFR (maturando)

oppure

Solo TFR (maturando)

Quanto TFR maturando posso versare?

- tutto per i post 93 (salvo diverse indicazioni del contratto o dell'accordo collettivo post legge concorrenza 2017)
- tutto o parte per gli ante 93 (6,91% o % stabilita dal CCNL in mancanza 50%)

La contribuzione «ordinaria» (seaue)



- È sempre possibile **sospendere la contribuzione** a carico del lavoratore (con sospensione della contribuzione datoriale), ma non il versamento del TFR maturando (salvo che la fonte istitutiva preveda la possibilità di versare 0% Tfr)
- Informazioni di dettaglio in CCNL e accordi aziendali (cfr Nota informativa fondi di categoria)
- NB TFR maturando
 - % TFR aderenti collettivi: vedi la fonte istitutiva
 - % TFR aderenti individuali
 - Può essere nulla (si versa solo il proprio contributo)
 - Altrimenti vedi fonte istitutiva

La contribuzione del datore



- Obbligatoria solo se
 - Il lavoratore versa la propria % e il TFR (tutto o parte)
 - È prevista dalla fonte istitutiva
- È possibile modificare la % di contribuzione (anche per il lavoratore)

Contributi una tantum



- È possibile versare contributi una tantum direttamente
- È possibile versare contributi una tantum tramite il datore di lavoro

Versamento TFR pregresso



- Ante 31.12.2006: occorre accordo tra datore e lavoratore
- Post 2007: attenzione a interazione con INPS (per aziende tenute al versamento al fondo di Tesoreria)

 Distinta contributiva per periodi fiscali e composizione capitale/rendimenti



FISCALITÀ DEI CONTRIBUTI

Contribuzione vantaggi fiscali



Contributo del lavoratore

(compresi quelli per il fiscalmente a carico)

Contributo del datore di lavoro

- <u>Deducibili</u> fino a un importo complessivo di € 5.164,57
 - Si riduce la base imponibile e quindi le imposte
 - Se versati tramite la busta paga aumentano tutti i vantaggi legati al reddito da lavoro (detrazioni, assegni del nucleo familiare, **bonus €80**)
- Una parte del contributo viene "restituito" dallo Stato
- A parità di costo effettivo si possono risparmiare più risorse
- Imposte rinviate al momento del pagamento delle prestazioni

Tfr

Non è mai tassato in fase di accumulo

Bonus € 80




- I versamenti deducibili, trattenuti dal datore di lavoro, riducono il reddito complessivo
- Il bonus spetta se il reddito complessivo è ridotto la soglia di 26.600 €

Reddito complessivo	Bonus spettante		
da 0 a 8.145	0		
da 8.145 a 24.600	960		
25.100	720		
25.600	480		
26.100	240		
da 26.600 in poi	0		

Contribuzione e bonus 80euro







Agevolazioni per i neo-occupati

- Prima occupazione successiva alla data del 1/1/2007
 - Dal 6 anno di partecipazione fino al 25esimo
 - Limite dedubibilità innalzato di massimo
 €2.582,29 (+50%)
 - In base a differenza positiva tra l'importo di €25.822,85 (€5.164,57 x 5) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni
- Si può sfruttare la deducibilità non utilizzata nei primi cinque anni di partecipazione



PREMI DI PRODUTTIVITÀ SOGGETTI A DETASSAZIONE E VERSAMENTO NEL FONDO PENSIONE

Detassazione premi



Requisito reddituale: <80mila €

Plafond interessato: 3.000/4.000 € di premio

Attenzione ai versamenti ai fondi pensione e fondi sanitari e a coperture LTC

Cosa costituisce «premio di produttività»?



- gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili (v. infra)
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa

- Art. 1, comma 187, Stabilità 2016
- L'agevolazione interessa le somme e i valori corrisposti in esecuzione di:
 - contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
 - contratti collettivi aziendali stipulati dalle Rsa delle suddette associazioni ovvero dalla Rsu

Premi di produttività



Art. 1, c. 182, Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2017

«salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili (...)»

Il plafond agevolabile passa da 2000 a 3000 euro lordi.





Art. 1, c. 189, Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2017

(Il limite di cui al comma 182 (3000 euro lordi, ndr) è aumentato fino ad un importo non superiore a **4000 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188»

Il plafond agevolabile passa da 2500 a 4000 euro.





(DM 25 marzo 2016, Art. 4)

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

- «(...)da realizzarsi tramite un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire».
- «non costituiscono strumenti e modalità utili (...) i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione».

23

Requisito reddituale



Art. 1, c. 187, Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2017

 Requisito reddituale: reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ai 80.000 euro (riferito all'anno precedente)*.

*ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal soggetto nell'anno precedente rispetto a quello del premio di produttività anche riconducibili <u>a più rapporti di lavoro</u> o ad <u>attività di lavoro svolte all'estero</u>, purché assoggettati a tassazione ordinaria (Cfr. Agenzia Entrate 30 aprile 2013, n. 11/E).

Il requisito reddituale passa da 50.000 a 80.000 euro lordi

Nuovo comma 184-bis Stabilità 2016 introdotto dalla Legge di Bilancio 2017



- «Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
 - a) <u>i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;</u>
 - b) <u>i contributi di assistenza sanitaria</u> di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
 - c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;

... ne consegue che



Il premio di produttività versato al fondo pensione:

- non viene tassato con l'aliquota sostitutiva del 10% (si attende pronuncia Inps)
- non concorre mai a formare reddito da lavoro dipendente, anche nel caso in cui le somme eccedano il noto plafond di deducibilità di 5164,57 euro
- non viene tassato neanche in fase di prestazione

Premio in busta paga



Lavoratore

Intero Premio

< Plafond

> Plafond

Contribuzione Inps 9,19%

Imposta sostitutiva 10%

Irpef

Costi Datore

> Costi del lavoro

Risparmi Datore

Deducibilità ai fini Ires

Premio al fondo pensione



Lavoratore

< Plafond

> Plafond < Max Deduc.

> Max Deduc.

Esenzione totale

Deduc. contrib. Tassaz. prestaz.

Irpef su contrib. Esenz. Prestaz. Costi Datore

Esenzione (previo parere Inps)

Contrib. solid.

Risparmi Datore

Deducibilità ai fini Ires

Premio in welfare



Lavoratore

< Plafond

> Plafond

Esenzione totale

Come in busta paga

Costi Datore

> Nessun costo

Come in busta paga

Risparmi Datore

Deducibilità ai fini Ires

Mefop

Premessa agli esempi Lato datore di lavoro

- Costi del lavoro
 - Contribuzione Inps 23,81%
 - Oneri vari 6,5% (stima)
- Contributo solidarietà Inps su fondo pensione
 - Nell'esempio, in via prudenziale, immaginiamo ci sia anche sotto il plafond
- Deducibilità Ires:
 - Il costo lordo del premio più eventuali costi aggiuntivi sono totalmente deducibili ai fini Ires: risparmio del 24% (in vigore dal 2017)

Esempio



Retribuzione lorda lavoratore: € 25.000

	Busta paga	Fondo pensione (a parità di premio lordo)	Fondo pensione (a parità di costo netto datore)
Costo netto azienda	€ 2.971	€ 2.508	€ 2.971
di cui: costo lavoro*	€ 909	€ 300	€ 355
risparmio Ires	-€ 938	-€ 792	-€ 938
premio lordo per il lavoratore	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.554
Contributi Inps c/o lavoratore	-€ 276	€0	€0
Irpef	€0	€0	€0
Imposta sostitutiva 10%	-€ 272	€0	€0
Netto in busta**	€ 2.452	€0	€0
Prestazione netta futura fondo pensione***	€0	€ 3.000	€ 3.471

^{*} In attesa di pronunciamento Inps, in via prudenziale si imposta un contributo di solidarietà per tutto il premio versato al fondo pensione

^{**} In caso di premio in busta paga è previsto anche un aumento del montante contributivo di primo pilastro (grazie contribuzione 33%) che comporterà un aumento della pensione netta di circa € 46 all'anno

^{***} Laddove il premio al fondo pensione superi il plafond di € 3.000 si ipotizza una tassazione della prestazione del 15%

Punti di attenzione



Contributo di solidarietà? Si attendono indicazioni Inps

 Identificare la contribuzione versata come conversione del premio di produttività